

Relazione illustrativa

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

1. Premessa

La presente relazione illustra le principali modifiche apportate al testo del Regolamento vigente. L'aggiornamento si è reso necessario per adeguare le norme alle nuove sensibilità in materia di tutela ambientale e di adattamento ai cambiamenti climatici, migliorare l'efficacia dei controlli, precisare le procedure di compensazione ambientale e integrare le disposizioni regionali.

L'obiettivo è quindi un adeguamento del Regolamento vigente che risulta essere ancora uno strumento completo e potenzialmente efficace, come hanno rappresentato le associazioni ambientaliste consultate.

Le modifiche che seguono sono scaturite dalle criticità via via affrontate nelle prassi applicative e nelle attività di controllo, dal proficuo confronto ed ascolto degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e delle associazioni ambientaliste cittadine.

2. Motivazioni per le principali modifiche proposte

- Articolo 2 (Definizioni)

Le modifiche puntano a una maggiore precisione, con l'introduzione di ulteriori definizioni o miglioramento di quelle esistenti anche grazie ai contributi delle associazioni di categoria. E' stata migliorata la definizione di "area di rispetto dell'albero" e di "capitozzatura"; sono state introdotte nuove definizioni atte a meglio descrivere le singole parti dell'albero quali: "fusto", "branca", "ramo", "colletto".

- Articolo 3 (Tipologie di Verde urbano – Ambito di applicazione – Esclusioni)

Anche in questo caso è stato meglio definito l'ambito di applicazione del regolamento, assimilando alberi pubblici e privati, entrambi assoggettati alle medesime disposizioni. Sono stati meglio descritti gli alberi "policormici" ovvero che presentano più fusti.

In base a casi occorsi nella pratica autorizzativa, si è valutato opportuno precisare che la misura della circonferenza che sottopone a tutela l'albero (60 cm) vada misurata al *colletto* e non al suolo (potendo quest'ultimo essere modificato).

Sono state definite alcune esclusioni rispetto ai "parchi aventi valore storico ambientale" in quanto già assoggettati ad autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs 42/04 per evitare sovrapposizioni autorizzative per ambiti di competenza delle Soprintendenze.

Sono state incluse nella tutela le siepi arboree (che vengono quindi trattate come filari di alberi).

Ci si riferisce, come in tutto il Regolamento, a disposizioni vigenti in Emilia Romagna per le aree tutelate (es. parchi natura 2000 ecc.) e per gli elenchi di specie esotiche invasive, per il principio di non sovrapposizione e ridondanza normativa, oltre al fine di avere costantemente riferimenti aggiornati.

- Articolo 7 (Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione):

Viene introdotto l'obbligo di mantenere visibile in sede di intervento di abbattimento l'autorizzazione rilasciata almeno 24 ore prima dell'intervento e per 15 giorni successivi allo stesso anche al fine di migliorare la consapevolezza collettiva rispetto agli obblighi autorizzativi preventivi agli interventi sul verde oggetto di regolamento.

- Articolo 8 (Abbattimento):

Per il principio di maggior tutela e salvaguardia del patrimonio arboreo, si introduce l'obbligo per i privati di far effettuare una perizia agronomica asseverata in caso di richiesta di abbattimento per piante affette da gravi patologie che deve dettagliare le condizioni della stabilità e l'impossibilità di soluzioni alternative.

In caso di morte della pianta l'istanza di autorizzazione deve essere depositata una comunicazione almeno 30 giorni prima dell'abbattimento.

In entrambi i casi l'istanza o la comunicazione devono essere corredate da specifica perizia o dichiarazione del professionista abilitato.

- Articolo 10 (Capitozzatura delle alberature private)

Viene sancito il divieto generalizzato di capitozzatura, definita quindi come pratica dannosa. Vengono indicate le potature consentite a seconda del diametro del ramo per specie caducifoglie e aghifoglie, come previsto da specifici standard europei.

La capitozzatura viene eccezionalmente consentita in alcuni specifici casi puntualmente definiti.

- Articolo 11 (Potatura delle alberature private)

Anche in questo caso, fuori dai casi di "rimonda del secco", per interventi volti a garantire la stabilità delle ramificazioni, viene introdotta la perizia agronomica a maggior tutela del corretto intervento sull'albero.

Vengono inoltre meglio descritte le buone pratiche di potatura, rispetto al periodo ottimale nel rispetto anche delle nidificazioni e del periodo vegetativo.

- Articolo 12 (Interventi sulle alberature di proprietà di pubbliche amministrazioni)

Secondo il principio consolidato che prevede una approvazione autonoma dei progetti da parte delle pubbliche amministrazioni, la prevista autorizzazione viene sostituita da una comunicazione al Comune; viene tuttavia confermato l'obbligo, in ogni caso, di sostituzione delle alberature nella medesima o in altra area pubblica dell'ente (previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, laddove prevista).

- Articolo 13 (Tutela delle alberature negli interventi edilizi privati)

Si e' prevista una integrale riscrittura dell'obiettivo dell'articolo enfatizzando il principio di tutela che deve orientare la progettazione verso l'ottimale conservazione del patrimonio a verde esistente sul lotto di intervento, anche corredando la documentazione con un puntuale rilievo prima dell'inizio del cantiere.

Viene introdotta a livello regolamentare la prassi, già in essere presso gli uffici, di effettuare un sopralluogo per le alberature che si discostino fino al 15% dai limiti che identificano le alberature di pregio.

- Articolo 13 bis (Danni a infrastrutture edificate esistenti – interferenze con impianti, infrastrutture e servizi)

Viene introdotto un nuovo articolo che disciplina i gravi danni diretti causati da alberature a edifici esistenti, infrastrutture e sottoservizi, con possibilità di abbattimento previa apposita perizia tecnica. Le modalità di compensazione ed i controlli sono i medesimi per il caso di abbattimento per interferenza con interventi edilizi.

- Articolo 14 (Criteri di tutela delle alberature e del verde nei cantieri edili)

Le prescrizioni previste vengono applicate all'area di rispetto dell'albero e viene introdotto l'obbligo di effettuare una verifica tecnica di un professionista abilitato che certifichi lo stato di fatto e valuti l'impatto delle lavorazioni di cantiere sulle alberature.

- Articolo 15 (Danneggiamenti alle alberature private)

Si è ritenuto opportuno unificare le tipologie di danneggiamento per le alberature private e pubbliche, viene quindi effettuato un rinvio ai medesimi comportamenti dannosi.

- Articolo 23 (Interventi sulle alberature comunali)

Oltre all'eliminazione del riferimento alla capitozzatura quale pratica ora vietata, viene chiarito che possono operare sulle alberature solo arboricoltori certificati.

riformulato con richiesta di certificazioni per i tecnici delle aziende che intervengono per conto del Comune

- Articolo 30 (Disciplina generale delle aree verdi pubbliche)

Viene riformulata la disciplina sul compostaggio, che viene favorita come pratica attraverso le specifiche fornite negli appalti di gestione, ma non necessariamente con aree dedicate a tale pratica nelle aree verdi pubbliche.

- Articolo 35 (Tutela di fossi e corsi d'acqua minori)

Pur richiamando il divieto di soppressione o tombamento di fossi e corsi d'acqua, si rinvia alla specifica disciplina di settore. Si richiama il fatto che gli interventi devono rispettare apposite Linee Guida regionali in materia di vegetazione riparia.

- Articolo 41 (Salvaguardia fitosanitaria)

Si fa espresso divieto di utilizzo di diserbanti di sintesi nelle aree di verde urbano pubblico e privato. Si fa rinvio per l'uso di prodotti fitosanitari a specifiche modalità definite dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

- Articolo 41 (Misure di lotta obbligatoria)

Eliminati elenchi statici e quindi non aggiornati, si fa espresso rinvio agli elenchi regionali in materia.

- Articolo 44 (Attività di Vigilanza)

Si rafforza la vigilanza diffusa, tramite apposite convenzioni da sottoscrivere le competenze per l'accertamento delle infrazioni anche alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e alle guardie ENPA

ALLEGATI

Negli allegati al Regolamento sono state precisate alcune voci nella tabella recante le sanzioni ed introdotta la sanzione in relazione al nuovo articolo 13 bis.

E' stato inoltre specificato che le specie riportate nell'elenco che definisce le circonferenze delle specie definite di "pregio comunale" sono quelle maggiormente rappresentative del nostro territorio. Per tutte le specie non incluse nella presente tabella, si farà riferimento alle misure previste dalla LR 20/2023 e relativa Delibera RER 512/2024.